ASSOCIAZIONE VOLONTARI ITALIANI SANGUE

AVIS Regionale Sicilia

ODV (Organizzazione di Volontariato)

REGOLAMENTO

AVIS

SICILIA

- Bozza definitiva redatta dal gruppo di lavoro composto da Petralia-Di Blasi-Calafiore-Catania-Mandarà,Guarrera nominato nel consiglio direttivo del 07.03.20
- Bozza definitiva condivisa dalla conferenza dei Presidenti provinciali
- Bozza definitiva approvata all'unanimità dei presenti dal consiglio direttivo del 15.05.21
- Bozza definitiva inviata a tutti i Presidenti delle Avis Comunali Sicilia il 15.05.21 per osservazioni ed emendamenti entro il 25.05.21

REGOLAMENTO

AVIS REGIONALE SICILIA

- **Approvato dall'Assemblea degli Associati in data**
- **Registrato all'Agenzia delle Entrate**

ART. 1 COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE
ART. 2 ATTIVITA'
ART. 3 SOCI
ART. 4 DOVERI DEI SOCI
ART. 5 DIRITTI DEI SOCI
ART. 6 MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALLA VITA ASSOCIATIVA
ART. 7 GRUPPI
ART. 8 QUOTE SOCIALI ASSOCIATIVE
ART. 9 ORGANI ASSOCIATIVI
ART. 10 L'ASSEMBLEA REGIONALE DEGLI ASSOCIATI
ART. 11 PRESIDENTE
ART. 12 CONSIGLIO DIRETTIVO E COMITATO ESECUTIVO
ART. 13 SEGRETARIO E TESORIERE: FUNZIONAMENTO E COMPETENZE
ART. 14 COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI: FUNZIONAMENTO E COMPETENZE
ART. 15 COLLEGIO REGIONALE DEI PROBIVIRI: FUNZIONAMENTO E COMPETENZE
ART. 16 ORGANO DI CONTROLLO
ART. 17 NORME AMMINISTRATIVE E FINAZIARIE
ART. 18 CARICHE
ART. 19 COMPETENZE DELLA COMMISIONE VERIFICA POTERI
ART. 20 NORMA DI RINVIO

ART. 1 COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE

L'Avis Regionale di Sicilia, che aderisce all'AVIS Nazionale in virtù dell'assenso espresso dal Comitato Esecutivo nella seduta del 17 Settembre 2004 è stata costituita il 06 Febbraio 1972 con atto ratificato dal Notaio Salvatore Lazzara di Catania in data 31 Marzo 2000, registrato il 07 Aprile 2000 al n° 1440 e attualmente ha sede in Palermo, in Viale Regione Siciliana, 246.

Avis è una Organizzazione di volontariato (ODV), ente del terzo settore (ETS) e una rete associativa nazionale (RAN)

Tutti gli organi hanno sede presso gli uffici dell'Avis Regionale.

ART. 2 – ATTIVITÀ'

c.1 Avis svolge tutte le attività elencate e contemplate nell'art.3 dello Statuto purché compatibili con quanto disposto dal Codice del Terzo settore per quanto attiene le Reti Nazionali e alle modifiche del Codice Civile che dovessero intervenire a seguito della piena applicazione del Codice del Terzo settore.

c.2 L'Avis Regionale partecipa nelle forme previste dalla normativa vigente alla gestione del sistema trasfusionale regionale, allo scopo di garantire il ruolo socio-sanitario previsto svolgendo, oltre ai suoi compiti istituzionali, anche le funzioni che la programmazione sanitaria regionale le attribuisce.

c.3 Svolge azione di stimolo, di supporto e di verifica nei confronti degli organi istituzionali locali e regionali.

ART. 3 – SOCI

c.1 L'iscrizione all'Associazione del socio persona fisica viene effettuata su deliberazione del consiglio Direttivo dell'Avis Comunale, di Base o Equiparata, previa domanda scritta presentata dall'aspirante socio, nelle modalità predisposte da AVIS Nazionale.

c.2 Il donatore o aspirante tale è iscritto alla sede comunale del comune di residenza salvo sua diversa richiesta. Un socio deve essere iscritto ad una sola Avis Comunale, di Base o Equiparata e non può essere iscritto ad altra organizzazione di donatori di sangue.

c.3 Un socio, già iscritto ad una Avis Comunale, di Base o Equiparata, può chiedere di essere trasferito ad un'altra Avis Comunale, di Base o equiparata.

c.4 Il trasferimento decorre dalla data in cui il Consiglio Direttivo dell'Avis Comunale, di Base o Equiparata interessata, accoglie l'istanza di adesione del socio.

c.5 Le Avis Comunali, di Base o equiparate devono comunicare all'AVIS Nazionale entro il mese di marzo di ogni anno, tramite le rispettive Avis Provinciali o Equiparate, nonché Regionali o Equiparate, l'elenco dei soci iscritti al 31 dicembre dell'anno precedente, completo di tutte le variazioni e aggiornamenti (nuove iscrizioni, cancellazioni, trasferimenti...) o, in alternativa, la scheda di rilevazione della consistenza associativa compilata secondo le modalità definite dall'AVIS Nazionale. Le stesse Avis Comunali, di Base o Equiparate hanno competenza al trattamento dei dati per modifiche e aggiornamenti in corso d'anno.

c.6 Un'Avis sovra ordinata può richiedere ad una Avis Comunale, di Base o equiparata del proprio territorio – formulandone la motivazione con delibera del Consiglio Direttivo competente – di accogliere la richiesta di iscrizione di un socio non donatore che collabora con continuità a favore

della stessa Avis sovra ordinata. Gli oneri sociali sono a carico dell'Avis sovra ordinata che ha richiesto l'iscrizione. L'eventuale mancato accoglimento della richiesta deve essere motivato.

c.7 Il Presidente o suo delegato è responsabile, nei limiti e alle condizioni previste dalla vigente normativa in materia di protezione dei dati personali forniti dai soci ai fini associativi.

c.8 La procedura di adesione all'AVIS Nazionale dei soci persone giuridiche è stabilita con circolare adottata dal Presidente Nazionale.

c.9 La perdita della qualifica di socio, analiticamente disciplinata nell'art. 7, comma 9, dello Statuto, da parte di un socio persona giuridica per qualsiasi causa, anche a seguito di recesso, comporta l'assoluto divieto di utilizzare la denominazione Avis e l'obbligo di destinare il patrimonio con le modalità previste per il caso di scioglimento. In ogni caso, l'efficacia della perdita della qualifica decorre dall'effettiva devoluzione del patrimonio da parte dell'associazione locale.

ART. 4 - DOVERI DEI SOCI

c.1 I soci non possono avvalersi della loro appartenenza alla Associazione o degli eventuali incarichi ricoperti nella stessa per fini diversi da quelli previsti dallo statuto.

c.2 Ogni decisione assunta dagli organi associativi, nel rispetto del principio di democrazia e delle competenze previste dallo statuto e dal presente regolamento, è vincolante e deve essere osservata da tutti i soci.

c.3 Tutti i soci, oltre all'attività di donazione di sangue e di emocomponenti e/o alla collaborazione per le attività associative, devono svolgere in relazione alle proprie possibilità, nel pieno rispetto dell'etica associativa, in coerenza con gli indirizzi stabiliti dagli organi competenti, opera di promozione della donazione di sangue volontaria, anonima, gratuita e associata, nonché opera di propaganda finalizzata alla crescita associativa.

c.4 La periodicità della donazione di sangue e/o di emocomponenti è stabilita nel rispetto della normativa vigente in materia, nonché dei protocolli adottati e dalla necessità e/o conformità nell'esercizio delle attività delle persone giuridiche derivante dalla programmazione della raccolta regionale e/o provinciale concordata.

c.5 I soci, sia persone fisiche che giuridiche, sono tenuti a fornire all'Associazione tutte le informazioni utili ai soli fini associativi.

c.6 Il trattamento dei dati sensibili di cui l'Associazione è in possesso deve essere effettuato nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

c.7 Il socio donatore deve:

a) dichiarare eventuale esistenza di rapporti economici con l'Associazione;
b) rifiutare compensi di qualsiasi natura che siano connessi alla singola donazione;
c) evitare di dare notizie atte ad individuare che si sia assoggettato a prelievo a favore di persone determinate;
d) fare riferimento per l'attività donazionale alle indicazioni dell'Avis Comunale, di Base o Equiparata di appartenenza;
e) fornire al personale medico i propri dati anamnestici veritieri;

f) osservare scrupolosamente le disposizioni in ordine all'ammissibilità alla donazione di sangue e/o emocomponenti, alla loro periodicità ed alle indagini sanitarie ai fini della idoneità alla donazione;
g) comunicare alla propria Avis Comunale, di Base o Equiparata tutte le informazioni utili e necessarie ai fini delle attività associative.

ART. 5 - DIRITTI DEI SOCI

Il socio ha diritto:

a) al riconoscimento e alla tutela del valore etico del proprio dono;
b) alla tutela dei propri dati personali;
c) al rispetto ed alla tutela del proprio status di socio e donatore ad ogni livello associativo;
d) all'elettorato attivo e passivo;
e) ad adire gli organi di giurisdizione interna per eventuali violazioni di norme statutarie e regolamentari da parte di altri associati persone fisiche ovvero giuridiche;
f) ad esaminare i libri sociali, secondo le modalità definite da apposita circolare emanata dal Presidente;
g) alla tutela dei dati personali di cui l'Associazione è in possesso. La stessa deve porre in essere ed attuare tutte le misure necessarie previste dalle normative vigenti.

ART. 6- MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALLA VITA ASSOCIATIVA

c.1 La regolare posizione degli aventi diritto di voto nell'Assemblea dei soci dell'Avis Sicilia è accertata dalla Commissione Verifica Poteri, sulla base della documentazione inviata dalle rispettive Avis Provinciali della Regione.

c.2 Tale documentazione consiste in:

1) Elenchi nominativi dei Presidenti delle Avis;
2) Elenco nominativo dei soci persone fisiche
3) Elenchi nominativi dei delegati dei soci persone fisiche;
4) Certificazione attestante l'avvenuto regolare pagamento delle quote associative;
5) Nominativo del Capo delegazione;
6) Copia del verbale dell'Assemblea Provinciale sotto ordinata; copia dei bilanci; copia dei verbali della Commissione Verifica Poteri provinciale con relativi allegati

c.3 Il delegato impedito è sostituito da un delegato supplente, individuato sulla base dei criteri definiti dall'Assemblea Provinciale di appartenenza, indicato dal capo delegazione.

c.4 I componenti del Consiglio Direttivo, dei revisori dei conti e dell'organo di controllo, ove esistente, dello stesso livello associativo, non possono essere delegati di soci persone fisiche.

c.5 La Commissione Verifica Poteri, che dura in carica quattro anni, è costituita da componenti eletti dalla Assemblea Regionale degli Associati, dell'anno precedente a quella di rinnovo delle cariche sociali, nel numero stabilito dalla Assemblea stessa. La Commissione elegge al proprio interno il Presidente.

ART. 7 - GRUPPI

c.1 AI fine di favorire la promozione degli scopi istituzionali dell'Associazione e rendere più funzionale il rapporto con i propri soci, le Avis Comunali, nel proprio ambito territoriale, ai soli fini organizzativi, potranno costituire Gruppi di soci che individueranno, al proprio interno, un referente.
c.2 Restano in capo alle Avis Comunali le responsabilità giuridiche ed amministrative. L'Assemblea dei soci resta comunque quella Comunale di riferimento.

ART. 8 QUOTE ASSOCIATIVE

c.1 Le modalità di versamento e l'ammontare delle quote associative annuali dovute all'Avis Regionale sono stabilite dall'Assemblea dei soci, mediante apposita delibera, da valere per l'anno successivo con riferimento ai soci persone fisiche ed ai soci persone giuridiche al 31 dicembre dell'anno precedente.
c.2 A tal fine è fatto obbligo a tutte le Avis Associate di prevedere in Bilancio (preventivo e consuntivo) la quota Associativa da versare annualmente all'Avis sovraordinata ed il versamento delle quote associative dovrà essere effettuato entro i 10 giorni antecedenti la data fissata per lo svolgimento dell'assemblea dei soci dell'Avis sovraordinata.

ART. 9 ORGANI ASSOCIATIVI

È cura del Presidente del Comitato Elettorale dell'Avis competente convocare, entro il termine di 30 giorni successivi all'avvenuta nomina, i componenti degli Organi associativi, affinché i componenti medesimi procedano all'accettazione della carica ed all'elezione del Presidente del relativo Organo associativo.

ART. 10 L'ASSEMBLEA REGIONALE DEGLI ASSOCIATI

c.1 La sede dell'Assemblea degli associati Avis Sicilia è stabilita di volta in volta dal Consiglio Direttivo Avis Regionale Sicilia.
c.2 L'Assemblea Regionale e Provinciale degli Associati è composta dagli Associati Persone Giuridiche o da suo delegato e dai delegati dei soci persone fisiche.
c.3 La convocazione dei presidenti delle Avis Associate all'Assemblea è fatta con avviso scritto inviato a mezzo servizio postale, oppure tramite posta elettronica certificata almeno 15 giorni prima della seduta, nel caso di urgenza la convocazione è fatta con avviso inviato con le predette modalità almeno 10 giorni prima della seduta.
c.4 La convocazione dei delegati dei soci persone fisiche è inviata con le stesse modalità di cui al comma precedente, per il tramite dell'Avis Provinciale.
c.5 Ai fini di un completo dibattito, ogni socio potrà prendere visione della bozza della relazione associativa, dei bilanci e di ogni altro documento, presso la Segreteria dell'Avis o nel sito Intranet della medesima, per il tramite del Presidente – Persona giuridica – di appartenenza, ottenute le credenziali di accesso. A tal fine il socio interessato dovrà avanzare richiesta al Presidente dell'Avis di appartenenza, il quale provvederà a scaricare i documenti di interesse e a metterli a disposizione del socio richiedente.

c.6 La documentazione dovrà essere disponibile almeno 8 giorni prima dell'Assemblea.

c.7 Ogni deroga ai periodi previsti dai rispettivi statuti, per lo svolgimento dell'assemblea, dovrà essere autorizzata dalla rispettiva struttura superiore con delibera del Comitato Esecutivo, che terrà conto del regolare svolgimento delle successive assemblee.

c.8 L'intervento all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via telematica, di cui all'art. 9 – c. 13 – dello statuto è consentito nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità purché siano rispettati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti, sia assicurata la regolarità di svolgimento della seduta, come segue:

a) in forma telematica, mediante lo strumento della videoconferenza, comunque in modalità sincrona, con la possibilità di intervenire in luoghi diversi dalla sede istituzionale dell'Avis, in modo simultaneo e in tempo reale, utilizzando programmi reperibili nel mercato, in via prioritaria liberi e senza oneri aggiuntivi, con l'utilizzo di webcam e microfono, con strumenti messi a disposizione anche dai singoli interessati (ad es. p.c., telefoni cellulari, piattaforme on line) idonei a garantire la tracciabilità dell'utenza, ovvero l'identità dei presenti collegati in videoconferenza da luoghi diversi;
b) la presenza alla seduta si intende accertata con il collegamento alla videoconferenza, secondo le modalità indicate nel presente atto;
c) al momento della convocazione della seduta, qualora si proceda in videoconferenza, saranno fornite - ove previsto - ad ogni componente le credenziali e le modalità di accesso al programma utilizzato o ai diversi sistemi telematici di collegamento alla videoconferenza, ovvero mediante l'utilizzo di una chat con videochiamata in simultanea o di programmi reperibili in rete o direttamente dall'Avis;
d) per la partecipazione in video conferenza i partecipanti devono dichiarare di essere i soli presenti alla videoconferenza;
e) ai fini della validità della seduta è necessario che il collegamento audio-video garantisca al Presidente, la possibilità di accertare l'identità dei componenti che intervengono in audio e video, di regolare lo svolgimento della discussione, di constatare e proclamare i risultati della votazione, nel rispetto dei criteri di trasparenza, tracciabilità e anonimato, consentendo a tutti i componenti di poter intervenire alla seduta, alla discussione, alla votazione sugli argomenti all'ordine del giorno, tutti in modalità simultanea;
f) in caso di temporanee disfunzioni dei collegamenti o delle connessioni o per altra ragione che impedisce il collegamento in videoconferenza, il Presidente sospende temporaneamente la seduta per poi riprendere la videoconferenza mediante un nuovo appello del Segretario e secondo le modalità sopra indicato

ART. 11 – IL PRESIDENTE

c.1 Il Presidente è il Rappresentante Legale dell'associazione.

c.2 Il Presidente è coadiuvato nelle proprie attività dal Segretario.

c.3 Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea degli associati, il Consiglio Direttivo e il Comitato Esecutivo.

c.4 In caso di assenza o impedimento temporaneo, il Presidente è sostituito dal Vice-Presidente Vicario.

ART.12 CONSIGLIO DIRETTIVO E COMITATO ESECUTIVO

c.1 Il Consiglio Direttivo ed il Comitato Esecutivo, in presenza di eventi imprevisti ed imprevedibili, ovvero per rendere più funzionali i lavori di propria competenza, al fine di non compromettere l'attività associativa, possono riunirsi mediante mezzi di telecomunicazioni, con le stesse modalità previste per l'Assemblea degli associati, di cui all'art. 10 del presente regolamento.

c.2 Il Consiglio Direttivo, su iniziativa del Presidente, per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, fatti salvi quelli espressamente riservati, per legge o per statuto, all'Assemblea degli Associati, può avocare a sé le competenze del Comitato Esecutivo.

c.3 Il Consiglio Direttivo, entro il 30 novembre di ciascun anno, su proposta del Tesoriere, cura le opportune variazioni di bilancio fra i capitoli di spesa del preventivo già ratificato dall'Assemblea degli associati, nel rispetto della somma complessiva delle uscite ovvero la variazione per nuove o maggiori spese compensate da nuove o maggiore entrate.

c.4 Il Consiglio Direttivo ed il Comitato Esecutivo alla conclusione di ogni riunione redigono il verbale della seduta, il quale viene letto e sottoscritto, dal Presidente e dal Segretario prima della conclusione della seduta medesima. In alterativa, qualora il consiglio direttivo non sia nelle condizioni di redigere il verbale contestualmente alla seduta, il Consiglio Direttivo medesimo può autorizzare, a maggioranza dei presenti, il differimento della stesura del verbale a condizione che la seduta stessa venga registrata.

c.5 E' facoltà del Presidente fissare la riunione del Consiglio Direttivo ed/o del Comitato Esecutivo in locali diversi della sede associativa.

ART. 13 SEGRETARIO E TESORIERE: FUNZIONAMENTO E COMPETENZE

c.1 Il Segretario procede alla stesura dei verbali ed è responsabile della loro tenuta, dirige e controlla il funzionamento degli uffici, impartisce le disposizioni al personale per l'attuazione delle delibere del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo e ne sorveglia l'esecuzione, ha le funzioni di capo del personale e propone al Comitato Esecutivo tutti i provvedimenti del caso.

c.2 Il Tesoriere sovrintende alle attività patrimoniali, amministrative ed alla gestione finanziaria della sede; predispone i bilanci consuntivi e preventivi, accompagnando gli stessi con una relazione circa gli obiettivi raggiunti relativamente al conto consuntivo e agli obiettivi proposti nel bilancio preventivo, e cura la corretta gestione dei rapporti bancari e postali secondo le modalità indicate statutariamente.

c.3 Per una più funzionale ed efficiente organizzazione ed al fine di qualificare o specializzare l'attività associativa, ciascuna Avis associata potrà assumere un direttore generale e/o direttore amministrativo ai quali si applicherà la disciplina di cui agli art. 33 del D.Lgs. n. 117/2017.

Il direttore generale e/o direttore amministrativo non è organo sociale.

ART. 14 COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI: FUNZIONAMENTO E COMPETENZE

c.1 Ciascun Revisore effettivo è singolarmente investito dell'attività di controllo della contabilità e della regolarità formale degli atti amministrativi.

c.2 Il Presidente dei revisori deve convocare il Collegio almeno ogni novanta giorni per un controllo congiunto degli atti amministrativi e dei documenti contabili, fatta salva la facoltà di ciascun membro di esercitare singolarmente in ogni momento tale controllo.

c.3 Il Collegio, inoltre, effettua il controllo del conto consuntivo, predisposto dal Tesoriere ed approvato dal Consiglio Direttivo Regionale, prima della sua presentazione all'Assemblea, alla quale espone la propria relazione.

c.4 Di ogni verifica deve essere redatto un verbale da conservare nel libro dell'adunanze del collegio dei revisori dei conti; copia di questo va inviata al Consiglio Direttivo Regionale per il tramite del Presidente del Consiglio direttivo.

c.5 Nel caso di cessazione della carica di un componente gli subentra il supplente più giovane sostituito a sua volta dal primo dei non eletti. La cessazione della carica di due o più componenti effettivi determina la decadenza dell'intero Collegio e le funzioni, in via transitoria e fino alla ricostituzione dell'Organo Collegiale con l'elezione dei nuovi componenti da effettuare nel corso della prima Assemblea degli Associati, saranno svolte dal Collegio dei Revisori dei Conti della struttura Associativa immediatamente superiore.

c.6 La relazione finale sui bilanci con le proprie osservazioni può essere elaborata e sottoscritta mediante lo scambio, fra i componenti, di e/mail, anche non certificata, su bozza predisposta dal Presidente dei revisori dei conti.

c.7 E' facoltà del Presidente del Collegio dei Revisori dei conti fissare la riunione per l'esecuzione dei controlli di competenza in locali diversi dalla sede associativa.

c.8 I componenti effettivi subito dopo l'accettazione della carica eleggono al loro interno il presidente.

c.9 Il Collegio dei Revisori dei Conti sospende le sue attività nell'esercizio finanziario in cui viene nominato l'Organo di Controllo e riprende le sue attività nell'esercizio finanziario in cui cessa l'obbligatorietà prevista dall'art. 30 del D. Lgs. n. 117/2017. In ogni caso la durata dell'incarico del Collegio dei Revisori dei Conti cessa con il rinnovo degli Organi associativi, anche nel caso in cui la nomina dovesse avvenire nel corso del mandato del Consiglio Direttivo

c.10 Alle attività del Collegio dei Revisori si applicano le norme dettate in proposito dal Codice Civile.

Art. 15 COLLEGIO REGIONALE DEI PROBIVIRI: FUNZIONAMENTO E COMPETENZE

c.1 I componenti effettivi del Collegio, subito dopo l'accettazione della carica, eleggono al loro interno il Presidente.

c.2 Il ricorso avanti al Collegio dei Probiviri, sottoscritto dal ricorrente e dall'eventuale suo patrocinatore, corredato di tutti i mezzi di prova deve essere proposto, a pena d'inammissibilità, entro il termine perentorio di trenta giorni dal fatto che vi ha dato origine o dalla conoscenza di esso.

c.3 A scelta del ricorrente il ricorso può essere proposto:

a. con deposito dell'originale, entro il termine di cui al comma precedente, presso la Sede Regionale dell'Avis;
b. con invio, entro il medesimo termine, a mezzo raccomandata a.r., presso la sede dell'Avis regionale;
c. con invio, entro il temine di cui al comma 2 del presente articolo, alle caselle di posta elettronica certificata dell'Avis Regionale Sicilia e del Collegio dei Probiviri.

c.4 Ove il ricorrente non sia in possesso di tutta la documentazione alla scadenza del termine, potrà produrre la stessa anche oltre tale termine, comunque non oltre il termine fissato per la trattazione del ricorso.

c.5 Il Presidente del Collegio dei Probiviri convoca il Collegio medesimo al fine di valutare se ricorrono ipotesi di manifesta inammissibilità o irricevibilità del ricorso. Nel caso di manifesta inammissibilità o irricevibilità, i Probiviri emanano decisione in forma semplificata, ritualmente comunicata alla Parte ricorrente nei successivi sette giorni. Avverso la decisione che dichiara l'inammissibilità o l'irricevibilità del ricorso è ammessa impugnazione con le modalità disciplinate dal comma 11. In caso di annullamento ad opera dei Probiviri nazionali della decisione in forma semplificata che dichiara l'inammissibilità o l'improcedibilità del ricorso, la controversia deve essere riassunta innanzi al collegio dei Probiviri regionali, a pena d'inammissibilità, entro il trenta giorni dalla comunicazione della decisone dei Probiviri nazionali.

c.6 Il Collegio, in caso di propria incompetenza a trattare la controversia, trasmette gli atti all'Organo competente invitando le Parti a riassumere innanzi allo stesso la controversia entro il termine di trenta giorni.

c.7 Il Presidente del Collegio dei Probiviri, qualora non ricorrano le ipotesi di cui ai commi precedenti, trasmette la documentazione alla parte resistente e le assegna il termine di trenta giorni per la spedizione, con le modalità di cui al comma 2 del presente articolo, di eventuale contro ricorso e fissa la data del dibattimento, dandone comunicazione alle Parti ed ai loro eventuali patrocinatori. Contestualmente il Presidente, ricevuti gli atti, nomina il relatore, fissa la data del dibattimento e provvede alla convocazione del Collegio.

c.8 Avanti al Collegio la parte può stare sia personalmente e/o con l'assistenza di uno o più patrocinatori sia a mezzo di procuratore con delega scritta anche a margine od in calce al ricorso.

c.9 Di ogni riunione del Collegio deve essere redatto un verbale, sottoscritto dai tre componenti del Collegio.

c.10 La decisione deve essere pronunciata entro novanta giorni dalla data in cui viene celebrata la prima udienza ed effettuato il tentativo di conciliazione – salvo proroga appositamente deliberata dal Collegio – e comunicata, a cura del Presidente del Collegio, entro i quindici giorni successivi, alle parti interessate e al Presidente dell'Avis Regionale.

c.11 L'impugnazione della decisione di primo grado può essere proposta mediante deposito del ricorso avanti il Collegio Nazionale dei Probiviri e comunicata alla eventuale controparte entro il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione.

L'impugnazione sospende l'efficacia della decisione, fermo restando quanto stabilito dai commi 6 e 7 dell'art. 7 dello Statuto Nazionale.

c.12 Le sanzioni sono costituite dalla:

a. censura scritta;
b. sospensione, per un periodo non inferiore a due mesi e non superiore a ventiquattro mesi, dalla qualifica e dalla attività di socio. Durante il periodo di sospensione, il socio non può partecipare alla vita associativa.
c. espulsione dalla associazione, che priva il socio di tutti i diritti inerenti alla qualifica, con l'obbligo di restituzione della tessera.

c.13 Il Segretario cura la tenuta del registro dei soci destinatari di sanzioni e ne dà comunicazione alle Avis territoriali competenti.

c.14 Nei casi di particolare gravità ed urgenza, il Consiglio Direttivo dell'Avis Comunale o di base di appartenenza può, nelle more della decisione definitiva in ordine all'espulsione del socio persona fisica, disporne la sospensione cautelare, salvo che si tratti di componenti degli Organi Sociali delle Avis Regionale e Provinciali, i cui provvedimenti cautelari, in questo caso, vengono adottati direttamente dai Consigli Direttivi di quest'ultime. Tali provvedimenti cautelari devono essere convalidati dal Collegio dei Probiviri Regionale entro il termine di giorni 20 dall'eventuale reclamo, da proporre entro il termine perentorio di giorni 5 dalla comunicazione del provvedimento di sospensione.

c.15 Il socio espulso, decorsi almeno cinque anni dal passaggio in giudicato della decisione, può essere riammesso nell'associazione, previo parere favorevole dell'Avis Comunale, di base o equiparata cui si rivolge per la riammissione, con provvedimento del Presidente Nazionale sentito il Consiglio Direttivo Regionale.

c.16 Per quanto non espressamente previsto, si rinvia al Regolamento Nazionale.

ART. 16 - ORGANO DI CONTROLLO

c.1 A ciascun livello associativo, nei casi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. n. 117/2017, l'Assemblea dei soci competente, al verificarsi delle condizioni previste dal citato art. 30 del D. Lgs. n. 117/2017, alla prima successiva assemblea provvede a stabilire se l'Organo di Controllo debba essere monocratico, oppure collegiale. In quest'ultimo caso stabilisce il numero minimo dei membri

effettivi e supplenti da scegliere tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro tenuto presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze. Nel caso di Organo monocratico, la nomina da parte dell'Assemblea deve avvenire prioritariamente fra i componenti interni all'Associazione, così come previsto al successivo c. 2 - 1° periodo – del presente articolo, in mancanza di candidature con le modalità previste sempre al citato c. 2 del presente articolo.

c.2 Qualora l'Assemblea dovesse stabilire di dotarsi di un Organo collegiale, la nomina dei membri effettivi e supplenti dei revisori legali, di cui al c. 1 dell'art. 16 – Organo di Controllo – dello Statuto dell'Avis Regionale Sicilia OdV, deve avvenire su almeno una cinquina di componenti, residenti, ove possibile, nell'ambito territoriale più vicino alla sede operativa dell'Avis richiedente, segnalati dall'apposito Registro Professionale, mentre i restanti membri vengono scelti fra coloro che hanno avanzato proposta di candidatura con le modalità previste dall'art. 26 – Elettorato passivo – del Regolamento dell'Avis Nazionale, che soddisfano i richiesti requisiti. Ove nessuna candidatura è stata avanzata da parte degli associati, l'Assemblea nomina i restanti membri fra i rimanenti segnalati dall'apposito registro, oppure fra gli iscritti negli albi professionali individuati con decreto del Ministro della giustizia o fra i professori universitari di ruolo in materie economiche o giuridiche, così come previsto all'ultimo periodo del c. 1 dell'art. 16 dello Statuto di Avis Regionale Sicilia OdV.

c.3 I Membri segnalati dall'apposito registro Professionale dei revisori legali devono essere convocati con le medesime modalità di convocazione dell'assemblea dei soci, di cui all'art. 10 - L'Assemblea Regionale degli Associati - del presente Regolamento.

c.4 Ai componenti esterni sarà corrisposto un gettone di presenza per ogni seduta, fissato dal Consiglio Direttivo, prima dell'accettazione della carica, oltre il rimborso delle spese documentate ed al rimborso del costo kilometrico, preventivamente fissato, mentre ai componenti soci dell'Avis saranno corrisposti il rimborso delle spese documentate ed il rimborso del costo kilometrico.

c.5 I componenti l'Organo di Controllo durano in carica quattro anni e possono essere rinominati. È facoltà dell'Avis prevedere nel provvedimento di nomina la facoltà di un recesso anticipato, rispetto alla scadenza naturale dell'incarico, nel caso in cui dovesse venir meno l'obbligatorietà prevista all'art. 30 del D. lgs. n. 117/2017. L'Avis potrà, altresì, prevedere nel provvedimento di nomina, anche cause di risoluzione anticipata della nomina medesima

c.6 I componenti effettivi subito dopo l'accettazione della carica procedono, al loro interno, all'elezione del Presidente.

c.7 Il Presidente dell'Organo di Controllo deve convocare l'Organo medesimo almeno ogni novanta giorni per un controllo congiunto degli atti amministrativi e dei documenti contabili, fatta salva la facoltà di ciascun membro di esercitare singolarmente in ogni momento tale controllo.

c.8 L'Organo di Controllo, inoltre, effettua il controllo del conto consuntivo, predisposto dal Tesoriere ed approvato dal Consiglio Direttivo Regionale, prima della sua presentazione all'Assemblea, alla quale espone la propria relazione.

c.9 Di ogni verifica deve essere redatto un verbale da conservare nel libro dell'adunanze dell'Organo di Controllo; copia di questo va inviata al Consiglio Direttivo Regionale per il tramite del Presidente del Consiglio direttivo.

c.10 Nel caso di cessazione della carica di un componente gli subentra il supplente più giovane sostituito a sua volta dal primo dei non eletti. La cessazione della carica di almeno la metà, arrotondata per eccesso, dei componenti effettivi determina la decadenza dell'intero Organo, i rimanenti componenti restano in carica fino alla prossima Assemblea Generale degli Associati, che deve essere convocata, anche in via straordinaria, entro giorni trenta dalla decadenza dell'Organo.

c.11 La relazione finale sui bilanci con le proprie osservazioni può essere elaborata e sottoscritta mediante lo scambio, fra i componenti, di e/mail, anche non certificata, su bozza predisposta dal Presidente dell'Organo di Controllo.

c.12 E' facoltà del Presidente dell'Organo di Controllo fissare la riunione per l'esecuzione dei controlli di competenza in locali diversi dalla sede associativa.

c.13 I Componenti dell'Organo di Controllo partecipano di diritto, senza diritto di voto, all'Assemblea Generale degli Associati e vengono invitati alle sedute del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo.

c.14 I Componenti dell'Organo di Controllo, così come previsto dal c. 6 dall'art. 16 (Organo di Controllo) dello Statuto dell'Avis Regionale Sicilia OdV, possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere ai Consiglieri ed al Presidente notizie sull'andamento delle operazioni sociali o sui determinati affari.

ART. 17 - NORME AMMINISTRATIVE E FINANZIARIE

c.1 L'Avis Regionale di Sicilia deve tenere le scritture contabili ed i libri sociali di cui alle disposizioni vigenti in materia di Associazioni di volontariato.

c.2 Tutte le operazioni relative all'amministrazione dell'Associazione devono essere disposte dal Presidente e supportate da idonea documentazione.

c.3 I rapporti di conto corrente e di deposito di danaro, bancari o postali, e le relative movimentazioni, sono disposti con firma dal Presidente o da altro Componente dell'Esecutivo da lui delegato.

c.4 Al fine di garantire il rispetto dei principi di trasparenza e di corretta gestione amministrativa, ogni socio che ne formuli motivata richiesta scritta può prendere visione, presso la sede legale e/o organizzativa dell'Avis di competenza, dei documenti amministrativi associativi, specificando, nella citata richiesta, l'oggetto dei singoli documenti da prendere in visione; ai componenti gli Organi associativi è consentito anche l'estrazione di copia di detti documenti; nei suddetti casi l'accesso agli atti deve avvenire in presenza del Presidente dell'Avis, o di persona dallo stesso delegata, il quale può essere assistito da personale di sua fiducia per fornire i dovuti chiarimenti.

ART. 18 - CARICHE

c.1 L'accettazione della carica da parte dei componenti del Consiglio Direttivo Regionale, del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri e della Commissione Verifica Poteri, deve risultare da apposito verbale dell'organo o commissione di cui sono componenti.

c.2 Ogni decisione assunta nelle varie riunioni dai componenti degli organi sopracitati, in presenza di rapporti di parentela o di affinità, di affari, di lavoro, configura conflitto con gli interessi e le finalità dell'Associazione.

c.3 Al riguardo costituisce conflitto di interessi partecipare alla discussione e votazione di delibere che interferiscano con i propri interessi economici e/o personali e nel contempo possano arrecare pregiudizio per l'Associazione derivante dagli atti e/o provvedimenti adottati e/o adottandi dalle parti coinvolte.

c.4 Le delibere assunte in presenza di conflitto di interessi sono impugnabili dinanzi al Collegio dei Probiviri.

c.5 I Componenti dei Comitati Esecutivi delle Avis Provinciali non possono essere componenti del Comitato Esecutivo dell'Avis Regionale.

c.6 La carica sociale, anche fra componenti di organi diversi dello stesso livello, è incompatibile in presenza di rapporti di parentela o di affinità fino al terzo grado, di coniugio, di soci in affari, di lavoro e in qualsiasi altra condizione che si possa configurare contrasto con le finalità dell'associazione.

c.7 E' fatta salva la compatibilità del rapporto di parentela nelle strutture associative fino a 150 soci.

c.8 Ai sensi e per gli effetti dell'art. 22, comma 2 del Regolamento Nazionale, nelle Avis della regione Siciliana è inammissibile detenere contemporaneamente, nel corso di un medesimo mandato, più cariche in organi associativi distinti dello stesso livello associativo.

c. 9 Tutte le cariche sociali sono gratuite.

c.10 Per l'attività svolta possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo e/o dal Comitato Esecutivo, ovvero per attività svolta per delega del Presidente del Consiglio Direttivo.

c.11 Per la partecipazione alle riunioni, sono a carico dell'Avis organizzatrice le spese di vitto e alloggio dei Componenti gli Organi associativi e della Commissione Verifica Poteri, qualora i tempi di percorrenza siano incompatibili, rispetto alla sede di ciascun componente, in andata e in ritorno, con l'ora di inizio o fine dei lavori. Mentre resta a carico dell'Avis di appartenenza il rimborso spese chilometrico.

c.12 Per la partecipazione all'Assemblea generale dei soci, le spese di trasferta, vitto e alloggio, dei soci "portatori di relazione" sono a carico dell'Avis che ha indetto l'Assemblea, salvo diversa determinazione del Consiglio Direttivo e/o Comitato Esecutivo della medesima Avis.

c.13 In ordine alla deroga, prevista all'art. 21 - c. 3 – dello Statuto dell'Avis Regionale Sicilia OdV, sulla ineleggibilità per più di due mandati consecutivi, la possibilità di ricoprire la carica di Presidente delle Avis con un numero di associati inferiori a 500 soci per un altro mandato presuppone che il Presidente eletto produca, entro giorni dieci dalla data della deliberazione di nomina, motivata

richiesta all'Avis Provinciale a cui afferisce la Comunale, inviata anche all'AVIS regionale, corredata dalla deliberazione del Consiglio Direttivo di nomina del Presidente. L'Avis Provinciale entro sessanta giorni dalla ricezione dell'istanza emana parere motivato, comunicato all'Avis comunale, e trasmette la documentazione all'AVIS Regionale. Decorsi sessanta giorni senza che l'Avis provinciale provveda, il parere s'intende positivamente reso e il consiglio direttivo dell'Avis Regionale delibera in relazione alla deroga entro i successivi venti giorni. Qualora entro novanta giorni dalla presentazione dell'istanza ad opera dell'Avis Comunale non intervenga alcuna deliberazione del consiglio direttivo dell'Avis Regionale, la deroga è tacitamente confermata e il Presidente s'intende autorizzato a detenere la carica per un altro mandato. Nel periodo necessario all'esame della richiesta di deroga, all'emissione del parere dell'avis provinciale e all'emanazione della deliberazione del consiglio direttivo regionale, il Presidente dell'Avis comunale eletto assume provvisoriamente la carica ed è espressamente legittimato a svolgere le funzioni connesse alla stessa.

ART. 19 - COMPETENZE DELLA COMMISSIONE VERIFICA POTERI

c.1 A ciascun livello associativo territoriale l'Assemblea competente provvede – nella seduta ordinaria svolta nell'anno precedente a quella di rinnovo delle cariche sociali – alla nomina di una Commissione Verifica Poteri, composta analogamente a quanto previsto, dall'Assemblea Generale degli Associati.

c.2 Quando il numero dei soci è inferiore o pari a 500 i compiti della commissione verifica poteri possono essere espletati dal segretario del consiglio direttivo.

c.3 La Commissione Verifica Poteri locale – che dura in carica quattro anni ed elegge al proprio interno il Presidente – ha il compito di accertare ed attestare gli aventi diritto al voto assembleare fra gli associati persone fisiche e/o giuridiche presenti all'Assemblea territoriale di riferimento.

c.4 È cura del Presidente dell'Avis competente convocare, entro il termine di 30 giorni successivi all'avvenuta nomina, i componenti della Commissione Verifica Poteri, affinché procedano all'accettazione della carica ed all'elezione del Presidente della medesima.

c.5 Per consentire i lavori di verifica alla Commissione Verifica Poteri, il Presidente di ciascuna Avis sotto ordinata deve far pervenire alla Segreteria dell'Avis sovra ordinata – almeno 10 giorni prima della data dell'Assemblea – gli atti di cui al precedente Art. 6, nonché la copia del verbale della Commissione Verifica Poteri del proprio livello, attestante, fra l'altro, il numero dei soci in essere al 31 dicembre dell'anno precedente ed il numero delle donazioni effettuate ed oggettivamente documentate con riferimento all'anno precedente. Nel caso si dovesse verificare un decremento del numero dei soci rispetto all'anno precedente, dovrà essere inoltrata alla Commissione Verifica Poteri dell'Avis sovraordinata copia del provvedimento con il quale è stata stabilita la cancellazione dei soci con l'elenco dei nuovi soci iscritti.

c.6 La Segreteria locale interessata – nonché quella Nazionale, per quanto di sua competenza – provvede tempestivamente a sottoporre la documentazione pervenutale, unitamente all'elenco dei soci di cui all'articolo 6 del presente Regolamento, al Presidente della Commissione Verifica Poteri di riferimento.

c.7 È compito della Commissione Verifica Poteri segnalare alle Segreterie di riferimento le eventuali posizioni anomale rilevate in ordine all'esame dei documenti assembleari consegnati. e comunque nel rispetto del precedente comma 5, al fine di consentire l'acquisizione in tempo utile e, ad ogni modo, prima dell'avvio dei lavori assembleari nel rispetto di quanto stabilito nel successivo comma 8, degli elementi documentali e comunque conoscitivi ritenuti necessari e/o opportuni.

c.8 La Commissione Verifica Poteri dovrà consegnare l'esito delle verifiche condotte e delle proprie attestazioni alla Segreteria dell'Avis competente, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno antecedente la prima convocazione dell'assemblea.

c.9 In caso di accertata posizione irregolare dei soci persone fisiche e/o dei delegati e/o dei rappresentanti delle Associate Persone Giuridiche gli stessi non saranno ammessi alle operazioni di voto dal Presidente dell'Assemblea.

c.10 Sulla base delle determinazioni assembleari delle Avis sotto ordinate, la Commissione Verifica Poteri predispone l'elenco definitivo degli aventi diritto al voto da consegnare al Presidente dell'Assemblea ed al Presidente del Comitato Elettorale per i rispettivi adempimenti di competenza.

c.11 La Commissione Verifica Poteri provvede all'accreditamento degli aventi diritto al voto negli orari indicati nella convocazione.

ART. 20 - NORMA DI RINVIO

c.1 Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento si rinvia esclusivamente allo Statuto vigente di Avis Sicilia e Avis Nazionale nonché al Regolamento Nazionale ed al codice civile.

c.2 Allo stesso modo, per le modalità di esercizio del voto, le elezioni per il rinnovo delle cariche sociali nonché ogni procedura connessa alle elezioni stesse sono disciplinate – oltre che dalle norme statutarie vigenti – esclusivamente dalle disposizioni di cui al vigente Regolamento Nazionale.

c.3 In caso di scioglimento dell'Associazione, i beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, secondo le indicazioni contenute nello statuto o negli accordi degli aderenti, o, in mancanza, secondo le disposizioni del codice civile.

c.4 E' nulla pertanto – e, quindi, automaticamente non applicabile – ogni disposizione regolamentare delle Avis sotto ordinate in contrasto con le norme del vigente Statuto dell'Avis Regionale di Sicilia nonché del presente regolamento.

c.5 Il presente regolamento approvato dall'Assemblea Avis Regionale viene applicato nel territorio della Regione Siciliana da tutte le Avis già Associate e da quelle che aderiranno successivamente.